

STIPENDI E PENSIONI CORRISPOSTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ridurre l'utilizzo del denaro contante è stato anche stabilito che devono essere erogati con strumenti diversi da esso:

- i pagamenti delle **spese** delle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro;
- **stipendi e pensioni** corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro; da tale limite di importo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA

La previsione relativa al **pagamento delle spese** dovrebbe essere operativa dal **7.3.2012**. Tale termine, infatti, avrebbe potuto essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale provvedimento non risulta però emanato.

Il DL 16/2012 convertito ha, invece, stabilito che **l'erogazione di stipendi e pensioni** con strumenti diversi dal contante dovrà essere operativa **dall'1.7.2012** (e non più entro l'1.5.2012).

Entro il 30.6.2012, i beneficiari di pagamenti pensionistici erogati dall'INPS devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a 1.000,00 euro. In mancanza, il pagamento è sospeso ed i relativi fondi sono depositati su un conto transitorio infruttifero, senza spese ed oneri per il beneficiario del pagamento. Se l'indicazione è effettuata **entro il 30.9.2012**, le somme vengono trasferite senza spese ed oneri per il beneficiario medesimo (il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza). Diversamente, si provvede alla restituzione delle somme all'ente erogatore.

APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BASE TRAMITE DELEGATI

Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento corrisposto dalle Pubbliche Amministrazioni che siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso banche o uffici postali, è consentita l'apertura di un conto corrente base o di un libretto postale tramite **delegati alla riscossione**.

Il delegato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve presentare:

- copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogante attestante la delega alla riscossione;
- copia del documento di identità del beneficiario;
- una dichiarazione dello stesso delegato comprovante gli impedimenti in questione.

Ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, il cliente **si considera fisicamente presente** qualora sia presente il delegato alla riscossione.